Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 23 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 novembre 1947, n. 1579.

Aumento dei soprassoldi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I compensi per il personale militare di governo addetto agli stabilimenti militari di pena e alle compagnie di disciplina, indicati ai numeri 42 e 43 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, sono portati alle seguenti misure:

a) soprassoldo giornaliero per i sottufficiali e graduati di truppa:

effettivi . . . . L. 7,50
aggregati . » 5,25

b) per i militari di truppa (ogni qualvolta sono comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna) L. 2,40.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 novembre 1947, n. 1580.

Elevazione del contributo dello Stato a favore dell'Accademia dei Lincei e concessione alla stessa Accademia di un contributo straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Il contributo dello Stato a favore dell'Accademia dei Lincei è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 nella misura di L. 15.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1947-48 è inoltre concesso a favore dell'Accademia stessa un contributo straordinario di L. 9.259.800.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio, le occorrenti variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1947, n. 1581.

Proroga del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, riguardante la costituzione del Comitato Italiano Petroli;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, concernente la proroga della durata del Comitato Italiano Petroli fino al 30 giugno 1947 e la liquidazione dello stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Petroli, è prorogato al 31 marzo 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — DEL VECCHIO — PELLA — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1582.

Aumento del limite di finanziamento in favore della Società mineraria carbonifera sarda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464, che modifica l'art. 36 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 621, che eleva a L. 300.000.000 il limite di finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La spesa di L. 300.000.000 prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 621, per il finanziamento a favore della Società mineraria carbonifera sarda, è elevata a L. 500.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1583.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad emettere buoni ferroviari al portatore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate col regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, modificate con regio decreto-

legge 22 dicembre 1938, n. 1927, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad emettere, nel trimestre dicembre 1947-febbraio 1948, buoni ferroviarî al portatore da L. 100, 500, 1000, 3000 da porsi in vendita al pubblico ad un prezzo inferiore del 20 % al loro valore nominale, oltre il diritto fisso di lire cinque per ogni buono.

Art. 2.

I buoni ferroviarî di cui all'articolo precedente saranno accettati al loro valore nominale da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1948, in pagamento di biglietti di corsa semplice a tariffa differenziale n. 1.

I buoni non utilizzati entro le ore 24 del 30 settembre 1948 si intendono scaduti di validità e non possono essere rimborsati.

Il pagamento mediante buoni ferroviarî non dà diritto alla riscossione di resti in danaro. L'eventuale eccedenza del prezzo del biglietto sul valore nominale dei buoni, presentati per il pagamento, dovrà essere corrisposta dal viaggiatore in moneta ordinaria.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad emanare le norme di dettaglio, per il rilascio e l'utilizzazione dei buoni di cui si tratta, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 novembre 1947, n. 1584.

Istituzione della Ragioneria centrale presso il Ministero del bilancio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, concernente l'istituzione del Ministero del bilancio;

Ravvisata l'opportunità di istituire la Ragioneria centrale presso il Ministero suindicato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la Ragioneria centrale presso il Ministero del bilancio ai sensi del regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, e degli articoli 22, 24 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 1948, n. 2.

Modificazioni al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, contenente norme per la istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dal comma 1° dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per la pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

All'art. 6 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli allievi dei corsi, per la riqualificazione nel settore agricolo, quantunque disoccupati, non percepiscano nè l'indennità giornaliera di disoccupazione nè il sussidio straordinario di disoccupazione, essi, oltre all'integrazione giornaliera di L. 200, riceveranno un secondo assegno giornaliero di L. 100 in sostituzione del sussidio straordinario di disoccupazione non percepito ».

Art. 2.

All'art. 7 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, è sostituito il seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato di cui all'art. 2, entro il 30 aprile 1948 può autorizzare, su domanda della ditta interessata, l'apertura presso le imprese industriali in cui lo Stato non abbia partecipazione di capitale, che occupano almeno 1000 lavoratori e che attuano piani di riconversione dalla produzione di guerra a quella di pace approvati e finanziati dal Fondo industria meccanica, corsi per la riqualificazione professionale di quei lavoratori che eccedono l'assorbimento previsto dal piano di riconversione.

I corsi di cui al comma precedente si svolgeranno per una durata non superiore ai sei mesi in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive tecnico-didattiche fissate dal Comitato suddetto.

Agli allievi che durante il corso saranno considerati in attesa di riassorbimento per sopravvenuta qualifica sarà corrisposta, in deroga al disposto dell'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, l'integrazione salariale nella misura dei 2/3 della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria; ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 4 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra aumentata del 30% oltre alla normale integrazione di L. 200 prevista per gli allievi di tutti i corsi. A questi allievi non spetta il premio finale di L. 3000.

Restano a carico delle imprese di cui al presente articolo le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi, quelle per le assicurazioni infortuni, e quelle per l'indennità di licenziamento nella ipotesi che i lavoratori durante il corso o a qualificazione ottenuta si licenzino ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — GONELLA — TREMELLONI — SEGNI — TUPINI — CORBELLINI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 3.

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma 1°, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

L'articolo 26 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiore a L. 35 . . . . 15%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 35 e non superiori a L. 100 35%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 100 . . . . 50% ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.) sono estese agli iscritti al Dopolavoro ferroviario istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dal Dopolavoro stesso.

Nessun diritto erariale è dovuto sui biglietti d'ingresso gratuiti nei cinematografi e negli altri pubblici spettacoli che in facoltà degli esercenti vengono concessi ai grandi invalidi di guerra ed ai loro eventuali accompagnatori.

La concessione di cui al precedente comma deve essere accordata soltanto ai grandi invalidi di guerra che comprovino mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, la loro identità personale e, mediante il libretto ferroviario rilasciato dal Ministero del tesoro, la loro qualità di grande invalido ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1937, n. 817, non si estendono ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 3.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40% dei diritti medesimi per l'anno 1947 e del 30% per l'anno 1948.

Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società Italiana Autori Editori, verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — alla fine di ciascun semestre.

Art. 4.

Sono convalidate le trattenute eseguite durante l'anno solare 1944 dalla Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) a titolo di aggio sulle riscossioni dei diritti erariali nella misura prevista dal decreto Ministeriale 23 febbraio 1944, n. 122, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nelle provincie ad esso sottoposte.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4.

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, per un periodo di tempo limitato ai giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al netto del diritto erariale, fino a L. 50: sopraprezzo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 200: sopraprezzo L. 10;
oltre L. 200: sopraprezzo L. 20.

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e imposta entrata.

Art. 2.

Il provento del sopraprezzo riscosso nei giorni 25 gennaio, 1° e 8 febbraio 1948, è devoluto al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, e quello riscosso nei giorni 15, 22, 29 febbraio e 7, 14, 19, 21 e 28 marzo 1948, è devoluto al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264.

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui all'art. 1, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori Editori verserà l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) al Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, entro il mese di marzo 1948;

b) al Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani, entro il mese di aprile 1948.

Dei detti versamenti dovrà darne notizia al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e per quelli di cui alla lettera *b*), anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto dalla Società Italiana Autori Editori, per sua offerta spontanea, gratuitamente.

Art. 4.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di soccorso invernale per i disoccupati e del Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani, dipendenti dalle disposizioni del presente decreto, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — GONELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Vezzano Ligure (La Spezia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di La Spezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Vezzano Ligure, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Vezzano Ligure (La Spezia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 12

(202)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria della provincia di Mantova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria della provincia di Mantova permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Mantova di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 389.

(201)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1948.

Nomina del vice commissario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, modificato con decreto Ministeriale 3 novembre 1947, concernente l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 19 agosto 1946, 18 dicembre 1946, 23 gennaio 1947, 9 agosto 1947 e 4 novembre 1947, riguardanti la composizione della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano;

Considerata la opportunità di nominare un secondo vice commissario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Davide Cittone è nominato vice commissario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

Roma, addì 16 gennaio 1948

(245) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1948.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1947, con il quale la Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e fu nominato commissario liquidatore il sig. Giuseppe De Michelis;

Visto il telegramma in data 18 dicembre 1947, con il quale il Prefetto, a seguito delle dimissioni rassegnate dal liquidatore, ne propone la sostituzione con il ragioniere Luigi Ranzini;

Decreta:

Il rag. Luigi Ranzini è nominato, a norma di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, in sostituzione del sig. Giuseppe De Michelis, dimissionario.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 17 gennaio 1948

(269) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
4797	10-10-1947	9018 Gab.	Bolzano	Ceschi Teresa, a richiesta della madre Zöschg Rosa	7-10-1942 Merano	Zöschg	
4798	6-10-1947	12040 Gab.	Id.	Insommo Margherita fu Ignazio	28- 5-1903 Ortisei	Insam	
4799	Id.	12247 Gab.	Id.	Costalunga Pietro (defunto)	28- 6-1895 Marebbe	Kastlunger	Costalunga Anna nata Erlacher, moglie; Maria, Paola e Pietro, figli.
4800	7-10-1947	12271 Gab.	Id.	Brugnari Clara nata Nussbaumer fu Giuseppe	17- 9-1897 Sarentino	Stauder	Giuseppe, Clara, Antonio, Francesco, Giacomo e Maria, figli.
4801	5- 9-1947	11337 Gab.	Id.	Ronco Oliva fu Paolo (defunta)	4- 4-1896 Marebbe	Rungger	Matilde, Francesco e Maria, figli; Elsa, figlia di Matilde.
4802	18- 8-1947	9820 Gab.	Id.	Deiaco Giuliana vedova Tasser Giuseppe fu Luigi	14- 4-1890 Marebbe	Tasser	Giulianamaria, Olga, Ilda, Emilio, Paolo ed Amalia, figli.
4803	23- 9-1947	4711-1 Gab.	Trento	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Livio, figlio; Rossi Milena, moglie di Livio.
4804	Id.	4711-2 Gab.	Id.	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Arturo, figlio.
4805	Id.	4711-3 Gab.	Id.	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Emma, figlia.
4806	Id.	4711-4 Gab.	Id.	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Lina, figlia.
4807	Id.	4711-5 Gab.	Id.	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Elio, figlio.
4808	Id.	4711-6 Gab.	Id.	Daorizi Francesco fu Giuseppe (defunto)	19-11-1877	Dauritz	Livia, figlia.
219	28-11-1947	13421 Gab.	Bolzano	Passamonti Anna	27-10-1940 Campo Trens	Uberegger	Alberto, figlio.
220	15-12-1947	12404 Gab.	Id.	Trogoli Giuseppe fu Giacomo	23- 2-1904 Langwiese (Svizzera)	Tröger	Stoll Francesca, moglie; Stefania, Luigia, Francesco, Berta Rosa, figli.
221	1-12-1947	12886 Gab.	Id.	Massari Luigi fu Luigi	1-12-1947 Sarentino	Mair	Kröss Filomena, moglie; Luigi, Goffredo, Francesco, Elisabetta e Giuseppe, figli.
222	27-11-1947	13515 Gab.	Id.	Lanzini Gregorio di Giacobbe	20- 2-1904 Naz Sciaves	Lanz	Colombo Luigia vedova Gera, moglie.
223	1-12-1947	13459 Gab.	Id.	Castello Giuseppe fu Francesco	15- 8-1885 Castelrotto	Kasslatter	Delago Marianna, moglie; Giuseppe, Marianna, Luigi, Agnese, Francesco Leopoldo, Enrico, Emerico, Frida e Teresa, figli.
224	27-11-1947	11992 Gab.	Id.	Larici Albino di Corrado	11- 6-1900 Castello di Fiemme	Larger	Betta Rosa-Filomena, moglie; Roberta, Elsa, Franca, Benito e Pietro, figli.
225	8-11-1947	9440 Gab.	Id.	Fontana Alfonso fu Alfonso	30- 8-1914 Merano	Tanner	Sacher Corinna, moglie.
226	6-11-1947	12670 Gab.	Id.	Anelli Barbara	23- 4-1903 Lazfons	Raifer	Francesco, figlio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 5 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce di un mutuo di L. 35.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Pietro Toigo di Michele, nato a Fonzaso (Belluno) il 20 gennaio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Padova nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(277)

Il dott. Luigi Chirico di Giovanni, nato a Napoli il 10 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(278)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località S. Cataldo (Lecce)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1600 sita in località S. Cataldo (Lecce), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 168 del comune di S. Cataldo (Lecce).

(271)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località S. Andrea di Melendugno (Lecce)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 595 sita in località S. Andrea di Melendugno, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 42 del comune di S. Andrea di Melendugno (Lecce).

(272)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Cesenatico (Rimini)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 460 sita in località Cesenatico, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 9 del comune di Cesenatico (Rimini).

(273)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Marina del Vescovado, frazione di Tropea

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 7879,82 sita in località Marina del Vescovado, frazione di Tropea, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 2 del comune di Tropea.

(274)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Sottomarina di Chioggia, frazione di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 57.980 sita in località Sottomarina di Chioggia, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 26 del comune di Chioggia.

(275)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 gennaio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 47.420 sita nella spiaggia di Fiumefreddo Bruzio, facente parte del mappale riportato in catasto alla particella n. 14 del comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).

(276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 11 febbraio 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5% (ex 4%) delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) scadenti il 15 settembre 1951 emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di febbraio alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1948

(254) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tizzano e Palanzano (Parma)

La zona di Tizzano e Palanzano (Parma), della estensione di ettari 630, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

ad est, strada provinciale dal ponte sulla Bardea fino all'incrocio della mulattiera di Bodria, di qui la mulattiera per le quote 753, 791, 683 e 737, fino al rio del Marmo;

a sud, rio del Marmo e il fosso affluente del rio Rumieto;

ad ovest, rio Rumieto e la mulattiera per quota 1032 - S. Michele;

a nord, rio Bardea fino all'incrocio con la strada provinciale.

(233)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 14 giugno 1947, n. 11617-*b*, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza.

La Commissione stessa è così costituita:

1) dott. Arturo Martusciello, Vice prefetto, presidente;
2) prof. dott. Melchiorre Dechigi, membro;
3) prof. dott. Alessandro Alessandrini, membro;
4) prof. dott. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità, membro;
5) dott. Giovanni Bartoli.

Segretario: dott. Giorgio Finamore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Piacenza.

Roma, addì 3 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(264)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 45 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cagliari 1° luglio 1947, n. 57878, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1947, n. 20417.2/9327, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota del Prefetto di Cagliari 26 novembre 1947, n. 65784, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle funzioni di componente della predetta Commissione giudicatrice, il prof. dott. Alfonso Ligas col prof. dott. Antonio Cardia;

Considerata l'opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Alfonso Ligas, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari il prof. dott. Antonio Cardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a due posti di agente tecnico in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri tre posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, con cui fu indetto un concorso speciale, riservato ai reduci, per il conferimento di uno dei tre posti di agente tecnico come sopra accantonati;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1947, n. 128832, con la quale si autorizza a bandire un concorso speciale riservato ai reduci, per il conferimento dei rimanenti due posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per titoli, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a due posti di agente tecnico in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e il termine per la presentazione delle domande (28 aprile 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militari o civili, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o a quello riservato per posti di agente tecnico.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi soltanto coloro che alla data del 1° luglio 1940 erano in servizio di ruolo o comunque non di ruolo in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione e che abbiano dato prova di particolare attitudine per le mansioni di autista ed inoltre abbiano dimostrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione, capacità, diligenza e buona condotta.

I candidati debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore ed essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di agente tecnico nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedano in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40,

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 e certificato comprovante il possesso della patente automobilistica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da lire 60, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti commissioni, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 24, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) certificato da rilasciarsi, dall'Amministrazione alle cui dipendenze fu prestato il servizio di ruolo o non di ruolo, da cui risultino la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come dipendenti di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi, eccetto per i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*).

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 23. — MAGNASCO

(266)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 7 ottobre 1947.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 7 ottobre 1947, con il quale veniva indetto un concorso per trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie riservato ai reduci;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, di cui alle premesse, è prorogato al 15 marzo 1948.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1948

(279)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a 1500 posti di frenatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/266012 in data 9 dicembre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1500 posti di frenatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti.

Roma, addì 10 dicembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1948
Registro Uff. risc. ferr. n. 6, *foglio n.* 57. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e titoli, a complessivi 1500 posti di frenatore in prova.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di	Torino	posti n.	150
»	Milano	» »	150
»	Venezia	» »	80
»	Verona	» »	
»	Genova	» »	140
»	Bologna	» »	200
»	Firenze	» »	150
»	Ancona	» »	75
»	Roma	» »	120
»	Napoli	» »	120
»	Bari	» »	60
»	Reggio Calabria	» »	50
»	Palermo	» »	175
Delegazione di	Cagliari	» »	30
		Totale posti n.	1500

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato, nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 24, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di 30 anni è portato a 35 per i candidati che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico.

Il limite massimo di 30 anni è inoltre elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 2) ed entrambe con quella di cui al punto precedente purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Sono da ammettere al concorso, senza tener conto dei limiti di età, gli agenti in servizio ferroviario di ruolo o da almeno due anni in servizio non di ruolo, nonchè quelli addetti alla polizia ferroviaria dei Compartimenti di Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona e Palermo, che non abbiano fatto domanda di assunzione preferenziale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a mente degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, o che, pur avendo fatto domanda, non siano assunti in detto Corpo;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N. P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco e da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2);

h) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi 1) e 2). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando. I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni o alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 3, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 11.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

5. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Per coloro che avessero presentato all'Ufficio personale compartimentale, domanda per partecipare ad altro concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali siano agenti di ruolo oppure gli agenti non di ruolo che abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o a contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

6. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,60 — acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti — campo visivo normale — senso cromatico normale — percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire 100 — da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie dello Stato Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario, che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dall'Ufficio personale compartimentale.

7. — L'Amministrazione, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio d'amministrazione, dell'ammissione, o meno, all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

8. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio movimento. Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti ed orali come da programma allegato *A*.

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca.

A detta prova, che sarà soltanto orale, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

componimento italiano, punti 30; problema di aritmetica e geometria, punti 30; calligrafia, punti 5; per ciascun componente la Commissione.

Prove orali:

cultura generale, punti 60; per ciascun componente la Commissione.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati dovranno riportare non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna prova scritta.

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per la prova orale.

Agli idonei saranno inoltre da assegnare votazioni complementari fino al limite dei punti appresso indicati per le seguenti valutazioni e complessivamente per tutta la Commissione:

6 punti per ciascuna lingua estera;

5 punti in relazione alla votazione riportata agli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio prescritto;

10 punti per la licenza di scuola media inferiore.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato oppure agli agenti della polizia ferroviaria indicati all'ultimo comma del punto 3 *a*) potrà essere inoltre assegnata una votazione complementare fino a 15 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

11. — Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) la metà dei posti messi a concorso è riservata ai candidati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

b) in caso che con le categorie indicate al punto *a*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o i cittadini deportati in territorio nemico;

7) figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato oppure gli agenti della polizia ferroviaria di cui all'ultimo comma del punto 3 *a*);

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1943, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 5.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 11, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 4, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà del Servizio movimento di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di frenatore in prova con lo stipendio minimo e le altre competenze previste per il personale di detta categoria delle ferrovie dello Stato.

Agli agenti in servizio verrà assegnato lo stipendio di frenatore in prova, perdendo titolo alla differenza, rispetto alla paga superiore eventualmente fruita in precedenza, nonchè agli eventuali assegni personali ed alle competenze accessorie.

13. — I frenatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono conseguire le abilitazioni ai freni, scambi, e manovre e dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. P. approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Nell'atto in cui i frenatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio, e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti dovranno compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, verrà accordata la riduzione del 50 % sulle spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Gli agenti già in servizio che riusciranno vincitori saranno considerati presenti in servizio, a tutti gli effetti, per le assenze effettuate ma senza indennità di trasferta; coloro che riporteranno soltanto l'idoneità beneficieranno unicamente del ripristino delle concessioni di viaggio mentre nessuna concessione spetterà a quelli che non conseguiranno nemmeno la idoneità.

Roma, addì 10 dicembre 1947.

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato, adeguato al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.
2. — Problemi di aritmetica e geometria in base al programma stabilito per le prove orali. I problemi saranno proposti in numero di 3 con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne uno.
3. — Saggio di calligrafia, costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bella del tema d'italiano.

PROVE ORALI

Aritmetica: Esercizi sulle quattro operazioni — Prova per nove delle quattro operazioni — Frazioni ordinarie e numeri decimali — Sistema metrico decimale — Rapporti e proporzioni — Proporzionalità diretta e inversa.

Geometria: Nozioni elementari geometria piana e solida — Misure delle superfici delle principali figure piane — Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia: Moti e figure principali del Risorgimento italiano — Le guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia — La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Geografia: Nozioni generali di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Nozioni generali sulle ferrovie dello Stato: Lunghezza della rete — Percorsi delle principali linee — Stazioni più importanti e nodi di diramazione da esse toccate — Transiti con le ferrovie degli Stati confinanti e con le isole — Principali ferrovie secondarie a contatto con le ferrovie dello Stato,

ALLEGATO *B*.

Schema di domanda per la partecipazione al concorso per l'ammissione a 1500 frenatori in prova.

UFFICIO PERSONALE COMPARTIMENTALE FERROVIE DELLO STATO

Il sottoscritto (1) , figlio di e di nato a il presa conoscenza dell'avviso in data 10 dicembre 1947 relativo al concorso per l'ammissione di complessivi 1500 frenatori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nelle norme relative.

Chiede altresì di essere sottoposto alla prova facoltativa di (2)

Dichiara infine che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma: (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (4)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Cognome e nome.
(2) Per coloro che chiedono di sostenere la prova facoltativa di lingue estere.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(267)

PREFETTURA DI COSENZA

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Morano Calabro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;
Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. Sarno Domenico è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Morano Calabro.
E' fatto obbligo al predetto dott. Sarno, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.
Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 5000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.
Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(160)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di San Lucido

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;
Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. Cascini Francesco è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di San Lucido.
E' fatto obbligo al predetto dott. Cascini, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.
Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 5000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.
Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(161)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.